

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAVA
DI SCAGLIA ROSSA "CASOLO"
POLO ESTRATTIVO SAA027 MONTE ROMANO
COMUNE DI PERGOLA - LOC. BELLISIO SOLFARE

ALLEGATO E.3

PIANO GESTIONE RIFIUTI

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	APPROVATO
C				
B				
A	EMMISSIONE	MAGGIO 2015		

**Regione Marche
Provincia di Pesaro Urbino
Comune di Pergola**

CAVA di CALCARE

“CASOLO”

Loc. Bellisio Solfare

**Ampliamento della cava
di calcare “Casolo”
(L.R.71/97)**

**PIANO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
(D.Lgs 117/2008 art.5)**

La Ditta

 **Buzzi Unicem S.p.A.**
Esercente
Cave e Miniere
Flavio Perucca

Il progettista


Paolo Terzano

Pergola, Aprile 2015

1	PREMESSA	2
2	METODO DI COLTIVAZIONE	3
2.1	Scopertura del giacimento	3
2.2	Estrazione e carico del calcare	3
2.3	Trasporto all'impianto	3
2.4	Frantumazione	3
2.5	Recupero ambientale	4
3	ELEMENTI DI CUI AL D.LGS. 117/2008	4
3.1	Art.2 – Ambito di applicazione.....	4
3.2	Art. 3 - Definizioni	4
4	APPLICABILITA' ALLA CAVA "CASOLO"	5
5	PIANO GESTIONE RIFIUTI EX ART. 5 C. 1 P. E) PER LA "TERRA NON INQUINATA"	5
5.1	Premessa	5
5.2	Elementi di cui all'art.5 – comma 3	5
a)	Caratterizzazione	5
b)	ELEMENTI DI CUI ALL' ALLEGATO I.....	6
c)	Descrizione delle operazioni.....	6
d)	Struttura di deposito.....	6
e)	Eventuali effetti negativi sull'ambiente	6
f)	Procedure di controllo e monitoraggio	6
g)	Piano di chiusura.....	7
h)	Misure prevenzione inquinamento.....	7
i)	Descrizione dell'area di deposito.....	7
j)	Rispondenza alle previsioni di cui all'art.5 c.2 lett. a)	7
6	CONCLUSIONI	7

1 PREMESSA

La società BUZZI UNICEM S.p.A. è proprietaria di una cava di calcare denominata “Casolo” sita in località Bellisio Solfare del comune di Pergola, che è compresa all’interno del Polo Estrattivo SAA027 individuato dal Piano Cave provinciale (PPAE) ed è stata autorizzata dal Comune di Pergola con autorizzazione n.73 del 20.05.2009, successivamente prorogata fino al 01/09/2016.

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione è redatto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 117 del 30 Maggio 2008 e, come previsto al comma 4 dello stesso articolo, viene riesaminato ogni cinque anni dalla data di approvazione notificando le eventuali modifiche all’autorità competente.

Il Piano di Gestione è presentato come sezione del piano globale dell’attività estrattiva finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva stessa da parte dell’autorità competente.

Per tutti i riferimenti autorizzativi e tecnici si rimanda alla “Relazione tecnica” allegata al progetto di coltivazione e recupero ambientale che costituisce parte integrante di questa stessa documentazione. In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs.117/2008, relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, Buzzi Unicem ha provveduto a redarre il presente Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione di cui all’art.5 del decreto.

2 METODO DI COLTIVAZIONE

Il giacimento calcareo sfruttato nell'ambito del Polo Estrattivo Provinciale SAA027 secondo il progetto autorizzato dal Comune di Pergola, viene coltivato, procedendo dall'alto verso il basso, secondo le seguenti fasi operative:

- 1) scopertura del giacimento
- 2) estrazione del calcare e carico su automezzo
- 3) trasporto all'impianto di frantumazione
- 4) frantumazione
- 5) recupero ambientale

2.1 Scopertura del giacimento

Questa prima fase consiste nell'asportazione della copertura colluviale, di spessore decimetrico, formata da terreno vegetale e dalla coltre superficiale di alterazione meteorica del materiale calcareo frammisto al terreno vegetale. Il materiale misto viene temporaneamente allontanato e accumulato sul piazzale di cava per essere poi riutilizzato per la realizzazione del recupero ambientale di cava, secondo il progetto di recupero ambientale autorizzato. Rispetto all'apertura della nuova area di ampliamento lo spessore del terreno di copertura si è sensibilmente ridotto con l'abbassamento delle coltivazioni, tanto che in alcuni punti è praticamente assente e affiora direttamente la roccia in posto.

2.2 Estrazione e carico del calcare

L'estrazione e il carico su dumper del materiale calcareo, si svolge direttamente tramite utilizzo di l'escavatore cingolato o previo allentamento della roccia in posto mediante uso di esplosivo ("preminaggio").

Tutto il materiale calcareo presente in banco viene estratto, caricato e inviato all'impianto di frantumazione integralmente, senza scarto.

2.3 Trasporto all'impianto

Il materiale caricato su automezzi viene avviato direttamente all'impianto di frantumazione, senza interruzioni lungo il tragitto che si sviluppa lungo la pista di collegamento interna all'area estrattiva, senza interessare la viabilità pubblica.

2.4 Frantumazione

Il calcare scaricato nella tramoggia dell'impianto, viene frantumato a secco e perciò, non utilizzando acqua per il lavaggio non si producono fanghi di lavorazione.

Al termine della lavorazione vengono prodotte tre classi granulometriche di pietrisco che vengono tutte avviate alla vendita mediante carico con pala meccanica gommata su automezzi e trasportate all'esterno.

Attualmente tutto il materiale estratto può essere avviato pressoché integralmente alla vendita o, previa miscelazione, utilizzato nel ciclo produttivo del cemento e perciò il processo di trattamento meccanico del calcare non produce scarti di lavorazione.

Per il recupero ambientale viene utilizzato il prodotto commerciale denominato “stabilizzato” e prodotto dalla frantumazione.

2.5 Recupero ambientale

Per l'esecuzione del recupero ambientale e in particolare per il miglioramento del substrato, così come previsto nel progetto autorizzato, viene utilizzato il modesto quantitativo di materiale di copertura miscelato con materiale proveniente dall'esterno e con lo “stabilizzato”. Nella fase attuale e anche per il futuro sviluppo delle coltivazioni, lo stoccaggio in cumulo del terreno di copertura può raggiungere un volume massimo di m³ 1.000 circa con durata temporale del cumulo pari a 1÷1,5 mesi.

In particolare, come previsto nel progetto di recupero ambientale attualmente autorizzato e nelle prescrizioni allegate alla determina di esclusione dalla V.I.A., per la realizzazione del recupero ambientale viene utilizzato materiale proveniente dall'esterno e classificato come “terra e rocce da scavo”, questo viene ritirato solo se munito della documentazione prevista dalla normativa in vigore e che rimane a disposizione degli organi di controllo presso gli uffici di cava. Questo materiale viene immediatamente steso sui fronti di cava esauriti.

3 ELEMENTI DI CUI AL D.LGS. 117/2008

3.1 Art.2 – Ambito di applicazione

Il decreto legislativo n.117 del 30/05/2008 “.si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'art.3, comma 1, lett. *d*) all'interno del sito di cui all'art.3, comma 1, lettera *hh*).” e “.... ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.....non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13 comma 6, 14, e 16.....”

3.2 Art. 3 - Definizioni

Il decreto in oggetto fa propria la definizione di rifiuto come contenuta nel D.Lgs. n.152/2006 e, in particolare, quanto contenuto nell'art.183 e cioè che si intende come rifiuto:”....qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato A alla parte quarta del presente decreto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;.....”, la tabella di cui all'allegato A individua tra le categorie di rifiuti al punto Q11 i “Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)”. In particolare l'art.3 comma 1. punto *d*) definisce come rifiuti di estrazione quelli”...derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;” e il punto *e*) definisce come “terra non inquinata” la “...terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno

durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'art.186 del decreto legislativo n.152 del 2006" facendola ricadere perciò nella categoria delle "Rocce e terre da scavo" che non sono da considerare rifiuti se vengono riutilizzate senza trasformazioni per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, purché previsto nel progetto autorizzato dall'autorità amministrativa competente. Inoltre sempre l'art.3 del D.Lgs.117/08 al comma 3. prevede che "...e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di e dallo sfruttamento delle cave.....non si applicano gli articoli 7, 8, 11 commi 1 e 3, 12, 13 comma 6, 14 e 16 a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A."

4 APPLICABILITA' ALLA CAVA "CASOLO"

Sulla base di quanto esposto nel capitolo precedente e tenuto conto che la normativa in oggetto è nella prima fase di applicazione, si può ragionevolmente affermare che durante il ciclo di lavorazione del materiale calcareo in cava "Casolo" non si producono rifiuti di estrazione e/o scarti di lavorazione pericolosi o che debbano essere accantonati a formare depositi classificabili di "Tipo A" ai sensi del presente decreto, tenendo anche in considerazione che il materiale estratto non è individuato dalle normative attualmente in vigore, tra quelli definiti come pericolosi.

Per quanto riguarda invece la copertura colluviale formata da terreno vegetale e dalla coltre superficiale di alterazione meteorica del materiale calcareo frammisto al terreno vegetale, dalla lettura e prima interpretazione del D.lg. 117/08, si può per ora affermare che questo tipo di materiale può rientrare nella casistica prevista nel decreto in oggetto con le esclusioni di cui al comma 3. dell'art. 2.

Pertanto viene di seguito esposto il relativo Piano Gestione Rifiuti Estrattivi.

5 PIANO GESTIONE RIFIUTI EX ART. 5 C. 1 P. E) PER LA "TERRA NON INQUINATA"

5.1 Premessa

La terra non inquinata derivante dallo strato più superficiale del terreno (scopertura del giacimento) viene temporaneamente accantonata a formare un cumulo di modeste dimensioni sull'attuale piazzale di cava, così come riportato nel progetto autorizzato, tale modalità di accantonamento verrà mantenuta anche per il progetto di ampliamento.

5.2 Elementi di cui all'art.5 – comma 3

a) Caratterizzazione

Il terreno di copertura rientra nella categoria di cui all'art.186 del D.Lgs. 152/2006 perché viene riutilizzato per il recupero ambientale della cava secondo le modalità contenute nel progetto di recupero ambientale autorizzato.

Esso è costituito da terreno vegetale organico e da frammenti del materiale calcareo in posto.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 152/06, un campione del materiale in oggetto, raccolto nell'area di ampliamento, è stato analizzato da parte di laboratorio chimico certificato e i risultati delle analisi sono allegati alla presente relazione (all. 2)

b) ELEMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

- 1) Trattandosi di un materiale naturale che rappresenta l'alterazione meteorica del substrato roccioso sottostante, si può considerare stabile alle condizioni atmosferico/meteorologiche di superficie per il breve periodo in cui viene accumulato sul piazzale.
- 2) Attualmente il terreno organico su calcari, così come il calcare non sono considerati/classificati come pericolosi
- 3) Questo materiale non viene trattato con alcuna sostanza chimica.
- 4) Il terreno di copertura viene depositato sul piazzale di cava tramite automezzi che, dopo averlo caricato, lo scaricano dal cassone del mezzo. Questo cassone è adibito esclusivamente al trasporto sia del terreno di copertura sia del calcare in posto e perciò il terreno di copertura non viene a contatto con nessun altro materiale.
- 5) Il metodo di trasporto consiste nel carico su automezzo di cava (dumper) tramite escavatore cingolato munito di benna rovescia e destinato esclusivamente alla coltivazione di cava e perciò non entra in contatto con altri materiali

c) Descrizione delle operazioni

Il materiale in oggetto si produce nella prima fase di lavorazione perché copre il giacimento industriale di cava. Con la benna dell'escavatore viene asportato e caricato su automezzi che lo scaricano direttamente sul piazzale, non subisce altri trattamenti intermedi. Dopo un tempo compreso tra poche settimane e 1 mese viene ripreso, caricato con la benna di una pala gommata e nuovamente trasportato e depositato sulle superfici da recuperare a verde. Anche in questo caso non subisce trattamenti intermedi.

d) Struttura di deposito

Come premesso non è necessaria una struttura di deposito di tipo A, per l'accantonamento temporaneo si forma un cumulo di modeste dimensioni di circa 1.000 m³ con altezza massima di m 1,5 e superficie di m 26 x 26 circa sul piazzale di lavorazione, come indicato nel progetto autorizzato.

e) Eventuali effetti negativi sull'ambiente

Data la tipologia di materiale e il breve tempo di deposito in sito, non si producono effetti negativi sull'ambiente.

f) Procedure di controllo e monitoraggio

Per quanto riguarda le procedure di controllo e monitoraggio, in questo caso non sono applicabili gli artt.10 e 11 del decreto.

g) Piano di chiusura

Non si applica l'art.12

h) Misure prevenzione inquinamento

Trattandosi di "terra non inquinata" non si applica l'art.13 ai sensi dell'art.2 comma 3 del decreto.

i) Descrizione dell'area di deposito


L'area di deposito temporaneo è situata sul piazzale posto a quota 380 m.s.l.m. e le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, contenute nel progetto autorizzato, sono tali da escludere qualunque interferenza con la circolazione idrica.

j) Rispondenza alle previsioni di cui all'art.5 c.2 lett. a)

Trattandosi di materiale naturale di tipo eluvio-colluviale, quasi sempre presente come copertura dei giacimenti minerali di cava e perciò non eliminabile a priori, il suo accantonamento temporaneo e il riutilizzo per il recupero ambientale rispondono pienamente a quanto previsto nel comma in oggetto e in particolare per quanto riguarda il principio dello sviluppo sostenibile.

6 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il materiale di copertura del giacimento, classificabile ai sensi del presente decreto come "terra non inquinata", non subisce trattamenti che lo possano rendere classificabile come pericoloso ai sensi del D.Lgs 152/2006 e il cumulo di stoccaggio temporaneo ha volumetria, pendenza e altezza tali da non generare incidenti potenzialmente dannosi per l'ambiente e la salute umana.





IDROGEOLAB

Analisi chimiche e microbiologiche - Analisi merceologiche e industriali - Rilievi ambientali - Consulenza sicurezza qualità ambiente

Spett.le

UNICAL S.p.a.

Via Luigi Buzzi 6

15033 CASALE MONFERRATO AL

Rapporto di prova n°: **3500034-003**

Descrizione: Terreno - G45/003

Prelevato da: Richiedente

Luogo di prelievo: -

Modalità di campion.: -

Data e ora prelievo: -

Data arrivo campione: 13-gen-15

Data Inizio Prova: 13-gen-15

Accettazione: 3500034

Data Fine Prova: 21-gen-15

Tipo Analisi: Terreni contaminati - D.Lgs.152/06 ALL.5

Prova	U.M	Risultato	Limite A	Limite B	Metodo
Frazione d < 2 mm	g/Kg	899			D.M. 13/09/99 Met. II.3
Antimonio (come Sb)	mg/Kg ss	0,61	10	30	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Arsenico (come As)	mg/Kg ss	9,6	20	50	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Berillio (come Be)	mg/Kg ss	0,53	2	10	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Cadmio (come Cd)	mg/Kg ss	< 0,2	2	15	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Cobalto (come Co)	mg/Kg ss	10,8	20	250	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Cromo totale (come Cr)	mg/Kg ss	18	150	800	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Cromo VI (come Cr)	mg/Kg ss	< 0,2	2	15	CNR IRSA Vol.3 16 Q64 1986
Mercurio (come Hg)	mg/Kg ss	< 0,1	1	5	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Nichel (come Ni)	mg/Kg ss	28	120	500	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Piombo (come Pb)	mg/Kg ss	5	100	1000	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Rame (come Cu)	mg/Kg ss	13	120	600	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Selenio (come Se)	mg/Kg ss	< 0,1	3	15	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Tallio (come Tl)	mg/Kg ss	0,20	1	10	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Vanadio (come V)	mg/Kg ss	24	90	250	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Zinco (come Zn)	mg/Kg ss	27	150	1500	EPA 3051A 2007 + EPA 200.8 1994
Idrocarburi leggeri C<=12	mg/Kg ss	< 1	10	250	EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006
Idrocarburi pesanti C>12	mg/Kg ss	< 20	50	750	UNI EN ISO 16703:2011
COMPOSTI AROMATICI	-	-	-	-	-
Benzene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	2	EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	mg/Kg ss	< 0,01	0,5	50	EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006
Stirene	mg/Kg ss	< 0,01	0,5	50	EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006
Toluene	mg/Kg ss	< 0,01	0,5	50	EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006

AVVERTENZE IMPORTANTI

Si invitano i Signori Clienti a leggere con attenzione le seguenti norme, che regolano il rapporto fra la società Idrogeolab S.r.l. ed i suoi Clienti in tema di attestazione dei dati analitici. Il Cliente, contestualmente al ritiro del rapporto di prova, si dichiara edotto su quanto sotto riportato e con esso consenziente, salvo sue osservazioni scritte.

I. Rapporti di prova. Le analisi sono effettuate dalla società Idrogeolab S.r.l. (di seguito denominata Società) con la massima cura e da tecnici esperti; alcune prove possono essere affidate a laboratori terzi qualificati. La Società risponde dei dati riportati sul Rapporto di prova esclusivamente nei confronti del soggetto che ha richiesto l'analisi (di seguito denominato Committente). Nessuna responsabilità, né obbligo di spiegazioni o di contraddittorio viene assunto nei confronti di terzi, a cui il Committente possa aver fornito l'analisi stessa. Sul rapporto di prova sono riportati i metodi di prova utilizzati dal laboratorio, su specifica richiesta del Committente. La Società fornirà l'incertezza delle metodiche di analisi utilizzate. Quanto è riportato il valore dell'incertezza si intende l'incertezza estesa calcolata con un intervallo di confidenza del 95% e con un fattore di copertura $K=2$ se non diversamente specificato.

Il Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta della Società.

II. Ambito delle prove. Tutti i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione recapitato nei Laboratori della Società. Nessuna estensione dei dati analitici a campioni più grossi o partite da cui il campione possa essere stato ricavato può essere avallata dalla Società, a meno che il campionamento sia stato effettuato da un tecnico della Società debitamente avvertito della necessità che il campione da lui prelevato debba essere rappresentativo di una determinata partita.

III. Conservazione dei campioni e dei rapporti di prova. I campioni non deperibili vengono conservati per un periodo di 3 mesi al termine della prova salvo particolari richieste del Committente (i rifiuti tossici e nocivi vengono di norma restituiti al Committente, i campioni deperibili vengono smaltiti al termine della prova). Qualsiasi reclamo od osservazione relativa ai risultati analitici deve essere inderogabilmente fatta pervenire alla Società entro tre mesi e termine. Le copie dei rapporti di prova sono conservate per 5 anni dalla data di emissione.

IV. Commenti e giudizi. I commenti ai dati analitici, così come i giudizi hanno lo scopo di dare un orientamento al Committente relativamente ai dati ottenuti; in nessun caso essi devono intendersi come impegnativi per la Società.

V. Foro competente. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Alessandria



IDROGEO LAB

Analisi chimiche e microbiologiche - Analisi merceologiche e industriali - Rilievi ambientali - Consulenza sicurezza qualità ambiente

Segue Rapporto di prova n°: 3500034-003

Prova	U.M	Risultato	Limite A	Limite B	Metodo
Xileni	mg/Kg ss	< 0,01	0,5	50	EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)	mg/Kg ss	< 0,1	1	100	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI					
Benzo[a]antracene	mg/Kg ss	< 0,01	0,5	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Benzo[a]pirene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Benzo[b]fluorantene	mg/Kg ss	< 0,01	0,5	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Benzo[k]fluorantene	mg/Kg ss	< 0,01	0,5	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Benzo[g,h,i]perilene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Crisene	mg/Kg ss	< 0,01	5	50	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,e]pirene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,l]pirene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,i]pirene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]pirene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	10	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene	mg/Kg ss	< 0,01	0,1	5	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Pirene	mg/Kg ss	< 0,01	5	50	EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007
Sommatoria medium bound I.P.A. (da 25 a 34)	mg/Kg ss	0,05	10	100	

I limiti si riferiscono al Decreto Legislativo 152/2006 (All.5). Limite A: siti destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale; limite B: siti destinati ad uso commerciale ed industriale.

Alessandria, li 21-gen-15

Il Direttore Tecnico



VEDERE AVVERTENZE AL RETRO

AVVERTENZE IMPORTANTI

Si invitano i Sig.ri Clienti a leggere con attenzione le seguenti norme, che regolano il rapporto fra la società Idrogeolab S.r.l. ed i suoi Clienti in tema di attestazione dei dati analitici. Il Cliente, contestualmente al ritiro del rapporto di prova, si dichiara edotto su quanto sotto riportato e con esso consenziente, salvo sue osservazioni scritte.

I. Rapporti di prova. Le analisi sono effettuate dalla società Idrogeolab S.r.l (di seguito denominata Società) con la massima cura e da tecnici esperti; alcune prove possono essere affidate a laboratori terzi qualificati. La Società risponde dei dati riportati sul Rapporto di prova esclusivamente nei confronti del soggetto che ha richiesto l'analisi (di seguito denominato Committente). Nessuna responsabilità, né obbligo di spiegazioni o di contraddittorio viene assunto nei confronti di terzi, a cui il Committente possa aver fornito l'analisi stessa. Sul rapporto di prova sono riportati i metodi di prova utilizzati dal laboratorio, su specifica richiesta del Committente. La Società fornirà l'incertezza delle metodiche di analisi utilizzate. Quanto è riportato il valore dell'incertezza si intenda l'incertezza estesa calcolata con un intervallo di confidenza del 95% e con un fattore di copertura $K=2$ se non diversamente specificato. Il Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta della Società.

II. Ambito delle prove. Tutti i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione recapitato nei Laboratori della Società. Nessuna estensione dei dati analitici a campioni più grossi o partite da cui il campione possa essere stato ricavato può essere avallata dalla Società, a meno che il campionamento sia stato effettuato da un tecnico della Società debitamente avvertito della necessità che il campione da lui prelevato debba essere rappresentativo di una determinata partita.

III. Conservazione dei campioni e dei rapporti di prova. I campioni non deperibili vengono conservati per un periodo di 3 mesi al termine della prova salvo particolari richieste del Committente (i rifiuti tossici e nocivi vengono di norma restituiti al Committente, i campioni deperibili vengono smaltiti al termine della prova). Qualsiasi reclamo od osservazione relativa ai risultati analitici deve essere inderogabilmente fatta pervenire alla Società entro tale termine. Le copie dei rapporti di prova sono conservate per 5 anni dalla data di emissione.

IV. Commenti e giudizi I commenti ai dati analitici, così come i giudizi hanno lo scopo di dare un orientamento al Committente relativamente ai dati ottenuti; in nessun caso essi devono intendersi come impegnativi per la Società.

V. Foro competente. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Alessandria